

Schema di accordo tra la Regione Toscana e l'Associazione parafarmacie Toscana per la prenotazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 negli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'Associazione parafarmacie Toscana rappresentata da

PREMESSO CHE

Con DGRT 582 del 24.05.2021 è stato approvato lo schema di accordo integrativo regionale per la somministrazione da parte dei farmacisti di vaccini Anti Sars-Cov2.

CONSIDERATO CHE

L'attuale situazione pandemica rende necessario stipulare accordi anche con altri soggetti per l'effettuazione di servizi di supporto alle attività di vaccinazione diversi dalle farmacie.

Ritenuto inoltre che il servizio di prenotazione da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, possa facilitare l'accesso degli utenti al servizio.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, aderenti alla Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo possono eseguire il servizio di prenotazione della vaccinazione negli Hub regionali, a favore dei pazienti che lo richiedano, accedendo alle agende disponibili sulla piattaforma regionale, stampando il promemoria e i documenti resi disponibili dalla piattaforma. Per ogni prenotazione viene riconosciuto agli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006 un compenso di 2,50 euro. La somma è esente IVA ai sensi dell'art.1, comma 453, L. 178/2020.
2. Gli esercizi commerciali di cui al punto precedente che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda USL territorialmente competente e provvedere a stipulare con la stessa l'Azienda sanitaria, un Accordo Data Protection ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
3. I citati esercizi commerciali provvedono alla effettuazione dei servizi di prenotazione nel rispetto delle modalità procedurali ed organizzative previste per le farmacie convenzionate di cui alla DGRT 582/2021.

4. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà alla attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sulla piattaforma regionale. Gli esercizi commerciali sono tenuti inoltre a conservare ogni documento attestante l'attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti dalla Azienda Sanitaria di competenza.

5. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006 sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e specificatamente del R. UE. 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contesto emergenziale.

6. Il presente accordo ha validità dalla di adozione della delibera di approvazione del presente accordo fino al 31 dicembre 2021.

Il presente Accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per ASSOCIAZIONE PARAFARMACIE TOSCANA
